



La tutela dell'identità *on-line*

Prof.ssa Annarita Ricci

Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti – Pescara

annarita.ricci@unich.it

Il dato di partenza

- Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525

I fatti

- Un politico è imputato del reato di corruzione nel 1993
- La notizia è riportata dai principali quotidiani
- Successivamente il politico è assolto
- Tramite la ricerca negli archivi storici di un quotidiano *on-line* è possibile rinvenire l'articolo
- L'articolo riporta la notizia dell'imputazione non quella successiva dell'assoluzione

I fatti

- L'articolo è stato indicizzato e come tale è rinvenibile anche attraverso i c.d. “motori di ricerca generalisti”
- Il politico chiede il blocco dei dati personali contenuti nell'articolo
- La domanda di blocco è respinta sia dal Garante per la protezione dei dati personali sia dal Tribunale di Milano

I fatti

- Una prima argomentazione del rigetto della richiesta di blocco è il bilanciamento tra diritto all'informazione e diritto alla protezione dei dati personali
- Una seconda argomentazione è quella per cui, non trattandosi di una RIPUBBLICAZIONE di una notizia legittimamente pubblicata nel passato ma della conservazione della notizia nell'archivio storico del quotidiano, l'interessato non può invocare il DIRITTO ALL'OBLIO

LO SCENARIO

L'informazione e il singolo

- Il singolo nei confronti dell'informazione vanta un diritto all' "appropriazione"
 - il diritto di ricevere informazioni
- Il singolo nei confronti dell'informazione vanta un diritto di azione
 - il diritto di fare e diffondere informazioni

L'informazione e il singolo

- Il singolo nei confronti dell'informazione vanta una pretesa attiva, consistente nel controllo sulla diffusione di informazioni inerenti alla sua persona
- Il singolo nei confronti dell'informazione vanta il diritto di non subire lesioni alla sua sfera personale derivanti dalla diffusione di informazioni

Il diritto all'informazione

- Art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- Art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione
- Diritto che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera

Il diritto all'informazione

- Art. 21, comma 1 , della Carta costituzionale
 - tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (...)
- Il diritto all'informazione comprende
 - il diritto a diffondere informazioni o idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche
 - il diritto a essere informati
 - il diritto a ricercare informazioni

**L'INFORMAZIONE QUALE
COMPONENTE DELL'IDENTITÀ
PERSONALE**

IDENTITÀ PERSONALE E INFORMAZIONI

- Le informazioni inerenti ad un soggetto concorrono a determinare la sua identità
- L'identità personale è una sintesi
- Diversi elementi compongono l'identità personale
- Le informazioni create, diffuse, conservate e relative ad una persona sono una componente di questa sintesi
- Sintesi non statica ma dinamica
- Il tempo assume un ruolo fondamentale: la persona è ciò che è in un determinato storico e l'identità muta nel tempo

IDENTITÀ E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RETE

- In Rete si fronteggiano esigenze contrapposte
- Condividere informazioni
- Creare un'identità digitale, inserendo informazioni sul proprio conto o veicolando le informazioni da altri inserite
- Farsi dimenticare

LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RETE

- In Rete non sussiste un generale principio selettivo ordinante la formazione e la diffusione dell'informazione
- La Rete non è un archivio: è un deposito di archivi
- Non sussiste una generale garanzia di autorevolezza, obiettività, completezza e più in generale, di verità dell'informazione

LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RETE (2)

- L'utente in Rete non è guidato e non sempre è in grado di filtrare e di fruire correttamente dell'informazione
- “Ritenere che l'utente di Internet sia un utente smalzato (...), sicuro di ciò che cerca nel sistema informatico ed in grado di discernere i contenuti offerti è un'immagine corrispondente ad una fetta minoritaria degli utenti del sistema, utopistica con riguardo all'utente medio” (Trib. Milano, ord. 1 aprile 2011)

LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RETE (3)

- L'informazione lesiva dell'altrui sfera personale se diffusa in Rete assume connotati dannosi maggiori rispetto alla medesima informazione pubblicata attraverso i tradizionali strumenti di comunicazione di massa
- La pubblicazione cartacea è destinata con il tempo ad essere accantonata
- La fruizione dell'informazione in Rete è permanente e continua

Il diritto all'oblio

- Il diritto all'oblio è il diritto a chiedere la **CANCELLAZIONE** di notizie che, sebbene legittimamente pubblicate in un determinato momento storico, risultano a seguito del trascorrere del tempo ormai dimenticate o ignote alla generalità dei soggetti
- Il diritto all'oblio è la pretesa a non vedere **RIPUBBLICATE** e conseguentemente reintrodotte nel circuito della divulgazione informativa notizie relative a vicende personali

Il diritto all'oblio (2)

- La pretesa NON si basa su una valutazione qualitativa della notizia
- Non si tratta di valutare se la notizia è denigratoria
- Si tratta di valutare se la ripubblicazione o la permanenza in Rete della notizia a seguito del trascorrere del tempo sia legittima
- Il TEMPO è il criterio di riferimento
- La CRONACA è la condizione di legittimità

Il diritto all'oblio (3)

- La notizia legittimamente pubblicata in un determinato momento di storico perde di giustificazione perché riproposta in un altro momento storico, lontano dal precedente
- Con il trascorrere del tempo l'interesse collettivo perde interesse con la notizia
- Con il trascorrere del tempo la memoria collettiva si affievolisce
- La riproposizione della notizia riaccende i riflettori

Il diritto all'oblio (4)

- Trascorso un notevole lasso di tempo, una notizia già legittimamente pubblicata in passato può essere ripubblicata SOLO SE sono sopraggiunti fatti nuovi che giustificano la riproposizione della notizia
- Nel rispetto, evidentemente, dei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca
 - la notizia deve essere VERA, COMPLETA, PERTINENTE (rispetto alle finalità della pubblicazione), GIUSTIFICATA dall'interesse della collettività alla conoscenza

LA SENTENZA: I PASSAGGI DELLA MOTIVAZIONE

Cass. n. 5525 del 2012

- Informazione quale dato personale
- Informazione quale componente dell'identità personale
 - diritto di controllare le informazioni da parte dell'interessato

Cass. n. 5525 del 2012 (2)

- Esigenza di garantire, nel fare informazione, la qualità dei dati personali
- I dati personali devono essere trattati secondo correttezza, per scopi determinati e legittimi, devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta (nel caso di specie, la cronaca)
- I dati personali devono essere conservati esclusivamente per il periodo necessario raggiungimento alle finalità della raccolta (nel caso di specie, la cronaca)
 - trascorso questo periodo i dati devono essere CANCELLATI

LA SENTENZA: LA DECISIONE

La decisione

- Cassata la sentenza di primo grado (con cui era stata rigettata la richiesta di blocco dell'interessato)
- Rinvio al Tribunale di Milano che deve procedere a nuovo esame del conflitto attenendosi ai principi affermati dalla decisione

I principi affermati

- La notizia legittimamente pubblicata nel 1993 è rintracciabile perché conservata nell'archivio storico del quotidiano *on-line*
- La notizia allora pubblicata per la finalità di cronaca è conservata a distanza di anni per la finalità di memoria storica
- Non si tratta di una ripubblicazione ma di una conservazione all'interno di un archivio di valenza storica
- Cambia la finalità che legittima il trattamento delle informazioni (...)

I principi affermati (2)

- (...) ciononostante deve essere garantita la qualità dei dati attraverso la completezza
- I dati contenuti nella notizia devono essere esatti e aggiornati
 - altrimenti la verità è parziale e la finalità della pubblicazione frustrata
 - altrimenti la proiezione dell'identità personale della persona coinvolta nella notizia è travisata

I principi affermati (3)

- La conservazione e conseguente fruibilità di una notizia pubblicata anni or sono per una legittima finalità di cronaca deve trovare giustificazione in una diversa finalità: nel caso di specie cronaca storica (supportata dal persistente ruolo politico rivestito dall'interessato)
- La notizia deve essere contestualizzata e aggiornata: nel caso di specie deve riportare la notizia della successiva assoluzione del politico dal reato di corruzione
- L'aggiornamento e la contestualizzazione si pongono a tutela dell'interessato e della sua identità personale, ma non solo (...)

I principi affermati (4)

- (...) l'aggiornamento e la contestualizzazione si pongono a salvaguardia della collettività e del suo diritto a ricevere una completa e corretta informazione
- Non essendo a questo scopo sufficiente la generica possibilità di rinvenire all'interno del mare di Internet informazioni ulteriori che consentono alla generalità degli utenti di rendere completo il quadro conoscitivo sulla notizia

LA SENTENZA: UN COMMENTO

UN COMMENTO

- Non è una decisione sul diritto all'oblio quale tradizionalmente inteso
- È una decisione che sancisce il diritto alla contestualizzazione dell'informazione
- È una decisione sulla tutela dell'identità personale, sintesi del patrimonio morale, culturale, ideologico di una persona, ma anche delle informazioni sul suo conto

UN COMMENTO

- Se non è una decisione sul diritto all'oblio
- Quale è il contenuto del diritto all'oblio?
- Quando è possibile esercitare il diritto all'oblio?

Il diritto ad essere dimenticato

- Il diritto all'oblio è una modalità di esplicazione del diritto alla identità personale
- La pretesa non è arbitraria: richiede una mediazione, un collegamento con l'identità del soggetto
- Non è riconosciuto un diritto alla cancellazione sciolto da ogni vincolo
- L'informazione legittimamente pubblicata circola in Rete, così come nel mondo fisico, nel rispetto delle norme vigenti

SUGGERIMENTI DI LETTURA

Suggerimenti di lettura

- Mayer – Shonberger, Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale, Egea, 2000
- Finocchiaro, Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità, in *Diritto dell'Informazione e dell'informatica*, 4-5, 2014, p. 591 e ss.
- Finocchiaro, Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione, in *Diritto dell'Informazione e dell'informatica*, 3, 2012, p. 383 e ss.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

annarita.ricci@unich.it